

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

CXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore AMIGONI: Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato (<i>Approvata dalla II Commissione permanente dal Senato</i>). (4141)	1447
PRESIDENTE	1447, 1448
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	1448
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1448
Proposta di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):	
NUCCI e SINESIO: Disposizioni relative ai vicepretori onorari. (3557)	1448
PRESIDENTE	1448, 1449
PELLEGRINO	1448
ANDREUCCI	1448, 1449
SINESIO	1449
PREZIOSI OLINDO	1449
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1449
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i>	1449
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richieste dell'Autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3020)	1450
PRESIDENTE	1450, 1451, 1453, 1454, 1455
VALIANTE, <i>Relatore</i>	1450, 1451, 1452, 1455
PREZIOSI OLINDO	1451, 1453
KUNTZE	1451

	PAG.
AMADEI LEONETTO	1451, 1452
GUERRIERI EMANUELE	1451, 1452, 1455
ANDREUCCI	1453, 1454
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1453, 1454
MARICONDA	1454
COMANDINI	1454
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1455

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Amigoni: Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vice pretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato. (4141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai vicepretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato », d'iniziativa del senatore Amigoni.

La proposta di legge è già stata approvata dalla II Commissione permanente del Senato. Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole alla proposta stessa.

L'onorevole Guerrieri Emanuele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

GUERRIERI EMANUELE, Relatore. Poche parole basteranno per dare notizia di questa proposta di legge presentata dal senatore Amigoni. In virtù del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, e del successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i magistrati che abbiano prestato servizio in qualità di vicepretori onorari reggenti con retribuzione, sono ammessi a riscattare i servizi resi ai fini del trattamento di quiescenza. Ora è sembrato al proponente che sia derivata da ciò una situazione di sperequazione, in quanto i magistrati che avevano prestato servizio di vicepretori onorari reggenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto n. 131 suddetto, non sono stati in condizione di procedere al riscatto del servizio stesso per mancanza di una specifica norma al riguardo. Conseguentemente la proposta di legge del senatore Amigoni mira a far sì che la possibilità di riscatto sia estesa anche a costoro e che sia riconosciuta anche nei confronti di coloro i quali sono cessati dal servizio, nonché degli aventi diritto che ne facciano domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Si tratta di un provvedimento che ha una modesta portata finanziaria, perché si calcola che ne possano beneficiare soltanto dieci pensionati, la metà dei quali costituiti da vedove, per cui, essendo la pensione di reversibilità ammontante al 50 per cento della pensione già goduta dal dante causa, l'onere finanziario, come dicevo, è molto modesto.

Per effetto del riscatto, l'amministrazione percepirà dagli interessati, per contributo, la somma — almeno, secondo certi calcoli che sono stati fatti — di lire 1.450.000 circa e dovrà erogare annualmente per il corrispondente aumento di pensione, poco meno di 1.100.000 lire. Occorre tener presente che i beneficiari della proposta di legge sono molto anziani, addirittura ultrasettantenni e che, quindi, per legge inesorabile di natura, non potranno godere dei benefici della legge che per un periodo di tempo relativamente breve.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Questa proposta di legge, costituisce veramente un atto di generosità e di magnanimità, perché la situazione di questi vicepretori, che hanno prestato servizio prima del 1927, non è paragonabile alla situazione nella quale si trovano i vicepretori che furono incaricati in base al decreto del 18 febbraio 1927, n. 131. Infatti, solo questo decreto aveva consentito che i vicepretori potessero essere destinati a reggere preture prive di titolari, anche fuori delle proprie sedi e successivamente con un altro decreto del 12 maggio

1930, n. 663, questi vicepretori potevano entrare in carriera con un concorso speciale che veniva indetto proprio ed esclusivamente per loro. Quindi, a stretto rigore, i vicepretori, che hanno prestato il servizio prima del 1927 non si troverebbero nelle condizioni previste dal decreto 6 febbraio 1927. Però, tenuto conto che il maggior onere che deriva allo Stato sia molto modesto — mi pare che si possa determinare sulle 400.000 lire per i primi due anni — il Governo non si oppone a che anche questa proposta di legge sia approvata.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, ed al successivo regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, circa la riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi in qualità di vicepretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato, sono estese anche ai servizi stessi prestati anteriormente al 18 febbraio 1927, data di entrata in vigore del regio decreto-legge n. 131, sopra citato.

Il riscatto dei servizi di cui al precedente comma può essere chiesto anche dal personale cessato dal servizio o dagli aventi diritto, che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nucci e Sinesio: Disposizioni relative ai vicepretori onorari (3557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Nucci e Sinesio: « Disposizioni relative ai vicepretori onorari ».

In relazione a questa proposta di legge non è ancora pervenuto il parere della V Commissione (Bilancio) e, poiché a quanto mi consta il parere riveste carattere di necessità, essendo prevista una copertura finanziaria, non possiamo deliberare sull'argomento. Se nel frattempo ci perverrà il parere della V Commissione potremo esaminare domani la proposta di legge.

PELLEGRINO. Mi consta che questa proposta di legge è all'ordine del giorno di oggi della V Commissione (Bilancio). Quindi domani mattina saremo in grado di discuterla.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

ANDREUCCI. Tenuto presente quello che ci comunica l'onorevole Pellegrino e considerato che domani avremo altri provvedimenti da esaminare, potremmo iniziare oggi la discussione generale e approvare anche gli articoli, ad eccezione dell'articolo 5 che riguarda l'onere finanziario. Domani poi, se avremo il parere favorevole della V Commissione, potremo concludere in breve l'esame degli articoli della proposta di legge e approvarla.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non sono favorevole alla richiesta dell'onorevole Andreucci.

SINESIO. Anche io mi associo.

PREZIOSI OLINDO. Pur condividendo il punto di vista dell'onorevole Andreucci e dell'onorevole Sinesio, mi pare che sia inutile approvare ora tutti gli articoli della proposta di legge, ad eccezione di quello relativo alla copertura, quando domani il nostro lavoro potrebbe risultare inutile, ove la V Commissione (Bilancio) esprimesse parere contrario. Sarebbe una discussione inutile.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei fare una dichiarazione, della quale gli onorevoli colleghi, forse, potranno tenerne conto. Mi pare di averla fatta anche in altra occasione, ma comunque debbo confermarla formalmente oggi. Devo dichiarare che il Governo è contrario a questa proposta di legge per ragioni che sarei disposto a dire e ad elencare. Ma, comunque, devo dire che dovrà chiedere il rinvio in Aula di questa legge.

PRESIDENTE. Preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, io esprimerei quest'avviso: poiché evidentemente è impossibile per la mancanza del parere finanziario esaurire la discussione del provvedimento, potremmo intanto ascoltare la relazione che l'onorevole Guerrieri farà, così da avere un'impostazione generale del tema.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Io sono pronto a fare questo brevemente. Però mi sembra che il rappresentante del Governo non ha formulato poc'anzi una riserva, ma ha annunciato un proposito, cioè di chiedere che il provvedimento sia discusso in aula. E allora mi pare che noi, forse, perderemmo il nostro tempo a discutere qui una cosa della quale si sa a priori che non si arriverà a una conclusione definitiva, in sede di Commissione.

Secondo me, varrebbe la pena di considerare se si presenti o meno la possibilità che attraverso la comune via della sede referente e della remissione all'Assemblea, si

possa giungere all'approvazione della legge, prima che abbia termine la legislatura. Mi pare che questa dovrebbe essere la cosa da esaminare.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che, se ci diffondiamo nei prolegomeni, perdiamo altrettanto tempo di quello che sarebbe necessario per ascoltare la relazione dell'onorevole Guerrieri.

ANDREUCCI. Mi pare che il relatore abbia praticamente prospettato l'opportunità di rinunciare a svolgere la relazione e di passare in sede referente l'esame della proposta di legge. E ciò soprattutto perché il relatore ha preso atto di quanto è stato detto dal rappresentante del Governo.

Da parte mia ritengo che la richiesta del Governo sia di tale interesse da essere presa subito in considerazione. Se il Governo insiste perché il provvedimento dalla nostra sede legislativa passi a quella referente e poi in Aula, credo che non ci sia da fare altro. Prego, perciò, il Presidente di chiedere al rappresentante del Governo se conferma quanto ha detto.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Lo confermo e posso fare a questo riguardo anche una richiesta formale.

PELLEGRINO. Io avevo proposto che frattanto il relatore facesse la sua relazione, perché possiamo sapere se egli è favorevole o no al provvedimento; desidererei inoltre che l'onorevole rappresentante del Governo motivasse la sua richiesta, almeno per conoscenza della Commissione.

PRESIDENTE. Io avevo fatto la proposta di ascoltare eventualmente il relatore, dato che l'onorevole Sottosegretario aveva dato soltanto un preannuncio della sua volontà futura. Però, se l'onorevole Sottosegretario intende fare fin da ora una formale richiesta di remissione all'Assemblea, non possiamo procedere alla discussione. D'altra parte non mi pare che il Governo sia obbligato a motivare la sua richiesta. Domando, perciò, all'onorevole Sottosegretario se intende formulare fin d'ora la sua richiesta di remissione in Aula.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho già detto di sì e lo confermo per evitare una perdita di tempo. Se la Commissione farà la discussione in sede referente, motiverò il mio dissenso sul provvedimento.

PRESIDENTE. Di fronte alla richiesta di remissione all'Assemblea fatta dall'onorevole Sottosegretario, a nome del Governo, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, sospendo la discussione.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale » già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Su questo provvedimento, il collega Valiante ha già svolto la sua relazione orale. Sono stati presentati taluni emendamenti da parte dei colleghi Preziosi Kuntze e Valiante stesso. Avverto che la V Commissione (Bilancio) aveva già espresso un determinato parere favorevole sul contenuto del provvedimento quando è stato portato qui in discussione. Essa aveva detto: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole formulando la condizione che l'articolo 7 del disegno di legge venga emendato al fine di indicare la copertura della maggiore spesa anche per quanto concerne l'esercizio 1961-62 facendo all'uopo riferimento al relativo fondo globale ».

È evidente che laddove vengano mantenuti gli ulteriori emendamenti a suo tempo presentati dai colleghi Preziosi, Kuntze ed altri ed implicanti un onere finanziario, dovremo trasmetterne il testo alla V Commissione (Bilancio) dopo averne approvato il principio base. Prima di procedere su questa materia, riterrei opportuno sentire se i colleghi presentatori di emendamenti desiderano insistere. Qualora i colleghi non vogliono insistere, si può procedere nella discussione dell'argomento.

VALIANTE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricorderanno, noi, nella seduta del 21 giugno 1961, non solo abbiamo dibattuto ampiamente questo problema, ma abbiamo anche approvato il primo articolo. L'impedimento è venuto dalla serie di emendamenti presentati sull'articolo 2, per i quali decidemmo, dopo lungo dibattito, di sentire il parere della V Commissione (Bilancio). Il problema, a mio parere, va posto

in questi termini. È stato già rilevato, e io mi permetto di farlo anche nella mia relazione, che questi aumenti sono assai modesti, ma sono già qualche cosa. Dico sono assai modesti rispetto al disagio che oggi molti testimoni o molti altri collaboratori della giustizia — vuoi periti, consulenti tecnici, vuoi custodi, sono costretti a sopportare e di fronte a tale disagio ogni indennità — e quella proposta dal disegno di legge e quella stessa proposta dai presentatori di emendamenti — è per mio conto inadeguata. La verità, però, è — e fu rilevato in varie circostanze — che con questa indennità lo Stato — almeno a quanto mi pare di aver capito — non intende tanto ripagare il disagio materiale di questi collaboratori della giustizia, ma intende soltanto ricompensare quel minimo di spese che ognuno presumibilmente compie per spostarsi da una località all'altra e per compiere una certa attività nell'interesse della giustizia.

Peraltro il problema che oggi abbiamo di fronte si pone in altri termini: abbiamo una copertura, iscritta nel fondo globale, di soli 100 milioni, sulla base delle nuove tariffe previste dal Governo. Ogni nuovo aumento ci farebbe andare al di là del fondo globale, iscritto nel bilancio, cosicché, dovendo recuperare una maggiore copertura per questa ulteriore richiesta, correremmo il rischio di dover lasciare immutate chissà per quanto tempo le modestissime e inadeguate tariffe oggi vigenti.

Mi permetto di ricordare ai colleghi che, a parte l'indennità spettante ai testimoni indicata nell'articolo 1, l'indennità ai testimoni per ciascun giorno di viaggio è portata da 200 a 500 lire e l'indennità per ogni giornata di soggiorno è portata da lire 300 a lire 800; l'indennità chilometrica poi è portata da lire 4 a lire 20 a chilometro; l'indennità di custodia, stabilita ora in lire 1 o 0,75 a seconda delle varie località in cui avviene la custodia, è elevata alla misura unica di lire 200.

Confermo che ritengo inadeguate queste indennità, però mi permetto di chiedere alla Commissione di approvare il disegno di legge nella forma in cui ci è pervenuta dal Senato, perché, se si volesse andare alla ricerca di altre fonti di copertura, si rischierebbe di non approvarlo in questa legislatura.

Però l'onorevole Presidente ha rilevato che nel disegno di legge la copertura è prevista per l'esercizio 1960-61, mentre siamo già al 31 gennaio 1963. Io stesso avevo già presentato un emendamento in proposito. Si rende, quindi, necessario, per questa modifica, rimandare il disegno di legge al Senato. Con

III, LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

l'occasione si potrebbe anche considerare l'altro mio emendamento riguardante la seconda parte dell'articolo 4, tendente a sostituire alla distanza di 150 chilometri l'altro criterio della distanza « tale da non consentire il rientro in sede nella stessa giornata ». Mi pare che questo emendamento non comporti aggravio finanziario, mentre porta al disegno di legge un miglioramento, che era stato auspicato dai colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Quindi il collega Valiante chiede alla cortesia dei proponenti di considerare l'opportunità di rinunciare a quegli emendamenti che porterebbero un maggiore onere finanziario, rendendo inattuabile il provvedimento. Egli stesso, però, riconosce che gli indennizzi sono bassi e che anche quelli derivanti dagli emendamenti sarebbero inadeguati.

Perciò, prima di proseguire, debbo chiedere alla cortesia dei colleghi Preziosi e Kuntze se ritengono di mantenere fermi i loro emendamenti. In caso affermativo, dovremmo sospendere la nostra trattazione, per chiedere alla V Commissione (Bilancio) se c'è possibilità di copertura finanziaria per il nuovo onere.

PREZIOSI OLINDO. Desidererei conoscere il testo del parere della V Commissione (Bilancio) alla quale furono mandati tutti gli emendamenti, compreso il mio. Qual è il testo?

PRESIDENTE. Ha espresso parere favorevole, nel testo di cui abbiamo dato lettura e che rileggo: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole formulando la condizione che l'articolo 7 del disegno di legge venga emendato al fine di indicare la copertura della maggiore spesa anche per quanto concerne l'esercizio 1961-62 facendo all'uopo riferimento al relativo fondo globale ».

La V Commissione (Bilancio) ha comunicato altresì che gradiva conoscere il principio base che ha ispirato questi emendamenti; dopo di che si sarebbe pronunciata apertamente. Quindi, questa seconda pronuncia, se così si può dire, non è ancora pervenuta.

PREZIOSI OLINDO. È necessario che la V Commissione (Bilancio) esprima il proprio parere sugli emendamenti. Però, è una procedura che mi lascia sorpreso.

PRESIDENTE. Ascoltate le sue parlamentari dichiarazioni, vorrei fare questa osservazione: dati i rilievi formulati dalla V Commissione (Bilancio) e data quella rettifica che il collega Valiante suggerisce in rapporto all'articolo 4, è logico che il provvedimento

debba in ogni caso tornare al Senato. Se lei dovesse ritenere che è essenziale per un fine di giustizia o di equità insistere nell'emendamento, potrebbe anche essere configurabile che noi questa mattina stessa, prima della fine della seduta, una volta raggiunta l'intesa sul principio base, mandassimo alla V Commissione (Bilancio) questo nostro provvedimento, perché nel pomeriggio essa veda se è possibile manifestare parere favorevole; cosicché noi potremmo rivedere il testo domani mattina.

PREZIOSI OLINDO. In questo caso non rinuncerei al mio emendamento: ma se l'ipotesi espressa dal Presidente non potesse verificarsi, sarei invece deciso a ritirarlo.

KUNTZE. Io non posso non essere d'accordo col collega Preziosi nel manifestare la mia sorpresa per l'atteggiamento assunto dalla V Commissione (Bilancio) atteggiamento che è in contrasto con la prassi seguita in altri casi analoghi. Ricordo, per esempio, che in occasione della legge per le promozioni dei magistrati c'erano degli emendamenti che portavano aumenti di spesa e conseguentemente richiedevano il parere della V Commissione (Bilancio). Non mi sembra giusto che la V Commissione (Bilancio) possa imporre a qualsiasi Commissione un *ultimatum* per la scelta, sotto forma di preventiva votazione del principio base, degli emendamenti proposti da parlamentari di gruppi politici diversi e che esprimono l'opinione di ciascun gruppo o partito.

Noi, quindi, non rinunciamo ai nostri emendamenti, non per fare opera di ostruzionismo, ma perché quando in questo disegno di legge una indennità giornaliera viene portata a 400 lire, si fa una cosa addirittura risibile.

E sembra che — in relazione a quello che è il costo attuale della vita — il legislatore voglia prendere in giro i cittadini, i quali sono costretti ad adempiere a quel dovere civile che è il dovere della testimonianza. Sarebbe molto meglio dire in una legge che, siccome si tratta di un dovere, il cittadino lo deve adempiere gratuitamente, anziché dargli questa indennità simbolica, che è un'elemosina, che offende chi la riceve e anche chi la dà, e forse più chi la dà che chi la riceve. E allora? O noi veniamo nella determinazione di adeguare — sia pure con molto lontana approssimazione, come è detto nei nostri emendamenti — questa indennità all'attuale costo della vita e possiamo essere d'accordo nel varare questa legge o questo non si vuol fare o non si può fare per ineluttabili esi-

II LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

genze di bilancio — le quali esigenze di bilancio si fanno sempre sentire allorché si tratta della giustizia, ma si superano sempre quando si tratta di altri dicasteri — io sarei del parere che sarebbe meglio per la dignità stessa del Parlamento, non farne niente di questa legge e rimandare ad epoca migliore in cui si possa effettivamente valutare meglio questa situazione e fare una legge come deve essere fatta che risponda a criteri se non di assoluta giustizia, perlomeno di equità nei confronti di questi cittadini. Vorrei aggiungere una cosa ed è questa: per esempio, accade questo. E qualche cosa forse che non si riferisce al contenuto di questa legge, ma che noi conosciamo molto bene, e che i giudici conoscono meglio di noi avvocati: quando si dà un incarico a un consulente tecnico o a un perito in materia civile o penale, la prima cosa che fa il consulente tecnico o il perito è di chiedere un termine per la presentazione della perizia. Questo termine può essere prorogato una volta, due volte. Perché succede questo e perché si lamenta poi il protrarsi e il prolungarsi dei giudizi? Perché le indennità per i periti sono fissate in misura così miserabile che il perito deve arrivare ad un numero tale di vacanze che gli consenta un onorario corrispondente all'opera prestata. Sarebbe molto più logico e anche molto più serio che si fissasse un'indennità adeguata, in modo che il perito potesse espletare — come può espletare — in brevissimo tempo il suo incarico. Ecco le ragioni, signor Presidente, per le quali, pur rendendomi conto dell'urgenza del disegno di legge, noi riteniamo di dover insistere sui nostri emendamenti.

VALIANTE, Relatore. Ho seguito con molta attenzione le obiezioni che sono state fatte e mi sono convinto che qui conviene o non farne niente o approvare il provvedimento così com'è, perché rappresenta un inizio di miglioramenti, che, quantunque li riteniamo inadeguati, rappresentano un impegno di revisione nella prossima legislatura.

Faccio rilevare che nella discussione alcuni punti non sono stati neppure toccati. Infatti l'onorevole Kuntze si è riferito non solo alle indennità, ma anche alle vacanze per i periti, che oggi prolungano indefinitamente il processo penale allo scopo perseguito dai periti di farsi liquidare un certo numero di vacanze, adeguate al lavoro che sono costretti ad espletare. Perciò una perizia che si potrebbe fare in pochissimi giorni, viene consegnata dopo due, quattro, sei mesi, per ottenere la liquidazione di un numero maggiore di vacanze. Questo è un inconv-

niente gravissimo, che tutti i colleghi lamentano, soprattutto in materia penale. Non dico in materia civile, perché qui la tariffa è doppia e si riesce, inoltre, ad ottenere sempre dalla compiacenza delle parti qualche cosa di più. Invece, ripeto, per la procedura penale il problema è veramente molto serio.

A proposito dell'aumento richiesto per le indennità ai testimoni, faccio notare che quest'aumento rappresenterebbe un coltello a doppio taglio perché le indennità spettanti ai testi della difesa vanno anticipate dalla parte e si producono così delle difficoltà specialmente nei confronti delle parti non abbienti. Neppure questo problema è da sottovalutare.

Invece, rivedendo con maggior calma la situazione alla prossima legislatura, si potrà forse trovare un sistema per assicurare anche alle parti che hanno bisogno di addurre a discarico prove testimoniali, gli stessi diritti riconosciuti alla pubblica accusa, cioè mettendo le spese a campione, per cui ovviamente pagherà chi viene condannato. Si proclama sempre che la giustizia deve essere aperta a tutti; e perché allora chi ha bisogno di ottenere giustizia deve sborsare preventivamente del denaro?

Mi permetto, perciò, di insistere sulla mia proposta di varare il provvedimento così come è, salvo a rendersi gli stessi deputati, all'inizio della prossima legislatura, promotori di un provvedimento migliorativo.

Per queste considerazioni, mi permetto di pregare gli onorevoli Kuntze e Preziosi di non insistere nei loro emendamenti.

AMADEI LEONETTO. Alcuni onorevoli colleghi hanno presentato degli emendamenti. Ove ne approvassimo il principio base la V Commissione (Bilancio) esprimerà il suo parere. Non appena esaminati, li trasmetteremo alla V Commissione (Bilancio) per il parere.

GUERRIERI EMANUELE. Io penso che non bisogna interpretare in modo letterale quello che ha detto la V Commissione (Bilancio); quando ha richiesto un principio base, non bisogna prenderlo, alla lettera, perché non è possibile approvare un principio base. Qui semmai c'è da proporre un quesito alla V Commissione (Bilancio). La Commissione Giustizia può chiedere, per esempio, alla V Commissione (Bilancio) fino a quale limite ritiene che si possa elevare l'indennità ai testimoni che nel testo è prevista nella misura di 500 lire. Fino a qual limite, cioè, la V Commissione (Bilancio) crede che si possa arrivare. Questo è un quesito. Evidentemente, penso che la V Commissione (Bilancio) abbia

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

voluto dire di non proporre l'approvazione di un principio base di contenuto troppo generico.

PREZIOSI OLINDO. Noi dovremmo sapere dal Ministero di grazia e giustizia, nella cifra di cento milioni, quale somma è stata prevista per l'aumento della indennità ai testimoni, poi ci sono anche le indennità ai periti, ai custodi. E allora se noi sapessimo che nella cifra di 100 milioni, 80 milioni sono stati previsti, con questo disegno di legge governativo, per l'aumento dell'indennità ai testimoni, allora sarà facile fare i calcoli: se si passa da 800 a 1000 o a 1500 occorrerà quest'altra somma in più di quella prevista.

ANDREUCCI. Una volta che si intendono discutere e poi eventualmente accettare gli emendamenti proposti, mi pare che non si debbano fare i conti al centesimo, perché non siamo in condizioni di farli. Credo del resto che nel richiedere una maggiore disponibilità di cento milioni, come previsto nel disegno di legge, siano stati fatti dei calcoli sommari e approssimativi. Noi, se chiederemo di aumentare l'indennità di un terzo, chiederemo una maggiore copertura di un terzo dei cento milioni, se vorremo aumentarla della metà, chiederemo una copertura maggiore di una metà; se vorremo andare al doppio, chiederemo una copertura doppia.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Io sarei del parere che convenga accettare la proposta fatta dal relatore, di approvare cioè il disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato, rimandando soltanto all'altro ramo del Parlamento la ratifica della modificazione relativa all'esercizio finanziario. Riconosco che le cifre esposte nel disegno di legge sono assolutamente inadeguate e che dovranno essere aggiornate al costo della vita; però, se ci imbarchiamo in una discussione per migliorare le singole cifre esposte nel disegno di legge, dovremo poi attendere il parere della V Commissione (Bilancio), correndo il rischio di non potere approvare in questo scorcio di legislatura il disegno di legge.

Perciò proporrei di approvare quest'ultimo così come è, votando alla unanimità un ordine del giorno nel quale si inviti il Governo a predisporre fin d'ora per la prossima legislatura un altro disegno di legge migliorativo. È meglio avere una maggiorazione sia pure modesta dell'indennità, piuttosto che non farne niente e dovere attendere la nuova legislatura.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, se i proponenti insistono nei loro emendamenti,

è inutile votarli, perché la V Commissione (Bilancio) ci chiederà che cosa voglia raggiungere. Quindi gli onorevoli Preziosi e Kuntze potrebbero indicare fino a che punto intendono limitare la portata dei loro emendamenti, perché la Commissione Giustizia possa trasmetterli alla V Commissione (Bilancio).

KUNTZE. Io vorrei dire questo: che in relazione anche a quanto è stato dichiarato dal nostro Presidente, quei criteri di un minimo e di un massimo erano praticamente già insiti nell'emendamento Preziosi e nel mio: si tratta di un minimo di 1000 lire a un massimo di 1500. Il criterio base da cui noi siamo stati ispirati nel proporre questi emendamenti, che certamente era lo stesso criterio seguito dall'onorevole Preziosi, era l'inadeguatezza degli aumenti apportati dal disegno di legge. Quindi, in confronto a questa inadeguatezza, noi abbiamo proposto, anche considerando i limiti di bilancio, degli aumenti che ritenevamo più adeguati in relazione alla attuale situazione.

La V Commissione (Bilancio) si potrà pronunciare — io penso — anche su questa base, cioè tenendo presente che noi, come presentatori di emendamenti riteniamo che quella indennità giornaliera debba essere portata da un minimo di lire 1.000 (emendamento Preziosi) a un massimo di lire 1.500 (emendamento Kuntze).

PRESIDENTE. Sia il collega Kuntze che il collega Preziosi insistono sui loro emendamenti. Allora, ho l'impressione che, pur sapendo l'alea che eventualmente questo differimento alla V Commissione (Bilancio) possa comportare, penso che non ci resti che porre in votazione il principio base, affinché la Commissione possa poi manifestare il suo parere.

PREZIOSI OLINDO. Io ho fatto delle dichiarazioni molto chiare. Comunque, se dipendesse dal mio emendamento, allora io lo ritirerei anche con delle riserve, ma se l'altro emendamento, quello dell'onorevole Kuntze non viene ritirato e, comunque, deve andare alla V Commissione (Bilancio), allora vada anche il mio emendamento.

ANDREUCCI. Come tema generale, mi pare che una volta che si vada con le singole cifre alla V Commissione (Bilancio) per il parere, ci si debba andare con la cifra globale. Pertanto, un emendamento deve essere posto anche all'articolo 7, emendamento che porta la cifra da 100 milioni a 160 milioni se si accetta la variazione più piccola e da 160 a 180 milioni se si accetta la variazione più grande. Questo calcolo è fatto esattamente come quello dei 100 milioni all'articolo 7.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Forse, sarebbe possibile dire: la Commissione Giustizia ritiene di elevare la cifra di lire 500, indicata nell'articolo 2, a 1.500 o quantomeno a 1.000, con le conseguenti varianti di bilancio.

MARICONDA. In relazione a quanto ha detto l'onorevole Andreucci, era già stata avanzata una richiesta in questo senso dal Governo. Vorrei invitare il Governo perché entro oggi riferisca alla Commissione Bilancio sul valore di questa cifra. Come viene fuori questa cifra di 100 milioni? Io penso che qui un aggravio superiore ai 50 milioni non ci potrà essere.

PRESIDENTE. Pregherò il Sottosegretario di apportare la sua indicazione alla V Commissione (Bilancio).

Vorrei chiedere all'onorevole Comandini se egli condivide il principio già enunciato e cioè: « La Commissione Giustizia ritiene di elevare la cifra 800, indicata nell'articolo 2 a lire 1.500 o quanto meno a lire 1.000 con le conseguenti varianti di bilancio da apporarsi all'articolo 7 ».

Io ritengo che non sia nostro compito indicare anche la cifra conseguenziale. Tuttavia, nessuna difficoltà ad aggiungere, anche come formulazione proposta: « Ritiene questa Commissione che l'onere, in relazione ai calcoli assegnati, agli effetti della precedente cifra, comporti l'aumento a 160 milioni ».

Ripeto che a noi non spetta indicare la cifra. Io, quindi, vorrei porre in votazione questo principio base.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mentre confermo il mio punto di vista che questo ulteriore iter del disegno di legge danneggerebbe seriamente la conclusione, nel senso che faremmo in tempo a farlo approvare dal Senato, debbo dichiarare che, sempre subordinatamente alla approvazione della V Commissione (Bilancio), il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento Preziosi per elevare le 800 lire per ogni giornata di soggiorno a 1.000 lire. Così pure sarebbe favorevole a modificare la dizione dell'articolo 4, relativamente al numero dei chilometri indicati all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, riducendo il numero dei chilometri da 150 o 100.

Per quanto riguarda la previsione della maggiore spesa globale derivante da questi aumenti ed eventualmente da altri, io non sono in grado in questo momento di dare una risposta. Bisognerebbe pregare i funzionari dell'apposito servizio di fare i calcoli relativi sulla base dei dati in loro possesso. Quindi debbo riservarmi di indicare con la maggiore

precisione possibile l'entità della maggiore spesa globale a carico del capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

MARICONDA. Siccome si tratta di un aggravio che si aggirerà sui 30 o 40 milioni, non sarà un impegno molto forte, per cui potremmo chiedere alla V Commissione (Bilancio) di pronunciarsi entro questa sera.

PRESIDENTE. Senz'altro. Quindi vorrei porre in votazione il principio base di cui ho già dato lettura.

ANDREUCCI. Io penso che quando il Governo si è dichiarato favorevole al minimo, è inutile stabilire un minimo e un massimo.

PRESIDENTE. Io credo che, pur apprezzando l'osservazione del Governo, a noi compete, come Commissione, presentare alla V Commissione (Bilancio) entrambe le cifre.

Quindi metto in votazione il principio base dell'emendamento all'articolo 2 implicante un aumento di spesa.

(È approvato).

Il collega Valiante aveva proposto di sostituire ai 150 chilometri quest'altra indicazione: « alla distanza tale dalla propria residenza da non consentire il ritorno in sede nella stessa giornata ».

MARICONDA. Il rappresentante del Governo aveva già accettato i cento chilometri.

PRESIDENTE. Ma gli onorevoli Kuntze e altri avevano suggerito di modificare le parole: « 150 chilometri », con le altre: « quaranta chilometri ». A me pare che, per facilitare l'emissione del parere, dobbiamo chiedere qualche cosa di concreto, perché non voglio che la V Commissione ci risponda che manchiamo di precisione. Anche io sarei orientato per l'indicazione di un numero fisso di chilometri.

COMANDINI. Il criterio suggerito dall'onorevole Valiante in astratto è giusto. Non è detto che tutti i collegamenti fra un paese e un altro, distante un determinato numero di chilometri, siano egualmente facili ed egualmente rapidi. Però, se io mi propongo il quesito di quanti potranno essere i dubbi, le interpretazioni sulla coincidenza presa, sulle possibilità di raggiungere o non raggiungere, entro la serata, la casa, a me pare che il criterio obiettivo sia non in astratto il più giusto ma praticamente il più plausibile.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se si dovesse accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Valiante, ogni volta che si farebbe una liquidazione succederebbe una discussione, un contrasto.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1963

GUERRIERI EMANUELE. Io domando soltanto una cosa: se non sia il caso di non procedere per il momento alla votazione su questo emendamento. Mi sembra di aver sentito poc'anzi che l'onorevole Valiante lo abbia proposto in quanto si è prospettata la necessità che il provvedimento legislativo torni all'esame del Senato. Evidentemente dovrà tornare se verranno approvati gli emendamenti riguardanti la misura dell'indennità. Ma se dovessero rimanere ferme le indennità previste nel testo già approvate dal Senato, io mi domando se ricorra veramente la necessità che il provvedimento torni all'esame del Senato, solo perché all'articolo 7 si dovrà dire 1962-63, laddove si legge 1960-61. Mi sembrerebbe che qui ci si trovi di fronte a un emendamento di carattere formale e tale da non comportare la necessità che solo per questo il provvedimento torni all'esame del Senato.

Ora, se si dovranno introdurre emendamenti di carattere sostanziale allora varrà la pena di valutare la portata e l'opportunità di approvare l'emendamento che riflette la data; ma, se la misura dell'indennità dovesse rimanere ferma, la Commissione potrà considerare l'opportunità di non modificare altre parti della legge e si troverà, quindi, nella condizione di poter varare il provvedimento legislativo, senza che sia necessario rinviarlo al Senato per l'ulteriore approvazione.

VALIANTE, *Relatore*. Mi permetto di fare osservare a proposito del mio emendamento che le difficoltà di attuare la legge sono più astratte che concrete. Io ho fatto il magistrato e anch'io ho dovuto fare delle tabelle di trasferta.

Desidero soprattutto sottolineare che il criterio da me indicato non comporta un aggravio di bilancio, proprio perché eventuale. Mentre la diminuzione della distanza chilometrica automaticamente importa una miglioramento di spesa.

Ove ricorra una distanza di cento chilometri, scatta il limite della tariffa. Mi spiego meglio. Per i cento chilometri, in ogni caso, si deve corrispondere l'indennità superiore. Secondo la mia tesi, l'indennità superiore si deve liquidare solamente in quei casi in cui non sia possibile tornare a casa lo stesso giorno. Secondo me, ricorre in un minor numero di casi.

PRESIDENTE. Io apprezzo lo spirito che anima la parola dell'onorevole Valiante. Debbo dire però che si creerebbero delle complicità di conteggio. Abbiamo votato il principio base dell'aumento da 800 a 1500 lire; possiamo porre in votazione quest'altro prin-

cipio base: « La Commissione Giustizia ritiene ancora di proporre la sostituzione della distanza di chilometri 150 all'articolo 4 indicata con la distanza di chilometri 100 con le conseguenti eventuali varianti all'articolo 7 ».

Pongo in votazione questo ulteriore principio base dell'emendamento all'articolo 4 implicante un aumento di spesa.

(E approvato).

Noi preghiamo il collega Valiante di farsi interprete della nostra sollecitudine facendo presenti alla V Commissione (Bilancio) gli emendamenti concordati predisposti dalla nostra Commissione, in modo che si possa giungere domani alla conclusione della discussione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 4141, oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore AMIGONI: « Riscattabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi da vicepretori onorari reggenti con retribuzione a carico dello Stato » (4141):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amendola Pietro, Andreucci, Berlinguer, Bisantis, Breganze, Cacciatore, Cassiani, Comandini, Dante, Degli Occhi, Del Giudice, Guerrieri Emanuele, Manco Clemente, Mariconda, Migliori, Moro, Sinesio, Papa, Pellegrino, Pinna, Preziosi Olindo, Sforza, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI